

## **NOVITA' IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO: PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA RECANTE GLI INDICATORI DI ANOMALIA PER GLI INTERMEDIARI**

Settembre 2010

Banca d'Italia in data 24 agosto 2010 con delibera n. 626 ha emanato il provvedimento recante *"Gli indicatori di anomalia per gli intermediari"* e gli altri soggetti giuridici che svolgono attività finanziaria.

Il citato provvedimento – che introduce presidi specifici, richiedendo ai suoi destinatari l'impiego di risorse e la (ri)definizione di procedure e funzioni chiaramente individuate e specializzate – è stato adottato, in conformità a quanto previsto all'art. 41 del D.Lgs. 231/2007<sup>1</sup>, su proposta dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la medesima Banca d'Italia.

In particolare, la norma da ultimo menzionata dispone che i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio *"inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo"* e che *"il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da*

*qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico"*.

La formula sopra riportata ed utilizzata dal legislatore per definire il criterio guida da seguire nella rilevazione di un'operazione di dubbia legalità è volutamente generica in quanto lo stesso articolo demanda alla Banca d'Italia su proposta dell'UIF il compito di emanare e aggiornare periodicamente appositi "indici-spia" che agevolino l'individuazione delle operazioni sospette.

### **LA DELIBERA N. 626/2010**

Il provvedimento di Banca d'Italia sostituisce ed abroga definitivamente le precedenti *"Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette"* (il c.d. "Decalogo" del 12 gennaio 2001) che, per quanto ancora utilizzabili in attesa di nuova regolamentazione, non tenevano conto delle modifiche legislative intervenute nel settore. Taluni degli indicatori ora entrati in vigore sono stati mutuati dai precedenti mediante un'opera di aggiornamento, mentre i restanti

---

<sup>1</sup> Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (pubblicato in G.U. 14 dicembre n. 290, Suppl. ord. n. 268) recante *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"* (c.d. "Decreto Antiriciclaggio") e sue successive modifiche ed integrazioni.

sono stati introdotti *ex novo*<sup>2</sup>. Nel complesso, le diverse categorie di indici d'anomalia sono il risultato degli studi statistici effettuati dalla UIF in riferimento ai comportamenti sospetti maggiormente segnalati dagli intermediari negli ultimi anni<sup>3</sup>.

Gli indicatori sono stati così suddivisi:

- a) **indici relativi alle condotte tenute dal cliente;**
- b) **indici connessi alle operazioni o ai rapporti che presentano determinate caratteristiche;**
- c) **indici riferibili ai mezzi e alle modalità di pagamento;**
- d) **indici aventi ad oggetto strumenti finanziari e contratti assicurativi;**
- e) **indici riguardanti il finanziamento del terrorismo.**

L'articolazione dell'elenco si snoda poi, per ciascuna delle tipologie suddette, in una serie di sub-indici che rappresentano un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento, allo scopo di ridurre i contorni di incertezza intrinseci nelle valutazioni discrezionali dei comportamenti analizzati, nonché di agevolare il regolare ed uniforme adempimento degli obblighi di segnalazione. Così, fra i tanti e a mero titolo esemplificativo, si ricordano:

- relativamente alla categoria *sub a)*, la comunicazione di informazioni false o contraffatte da parte del cliente ovvero il rilascio da parte dello stesso di deleghe o procure, in modo frequente e del tutto

---

<sup>2</sup> È il caso, ad esempio, degli indicatori sul finanziamento del terrorismo, fattispecie introdotta dal Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (in Suppl. Gazz. Uff. 26 luglio 2007, n. 172).

<sup>3</sup> Il Sole 24ore, 28 agosto 2010.

- incoerente con l'attività svolta, al fine di evitare contatti diretti con l'intermediario;
- rispetto alla categoria *sub b)*, il ripetuto compimento di operazioni di ammontare significativo effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e con oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del cliente, oppure soventi versamenti di somme, specie se in contanti, giustificati da asserite vincite al gioco ovvero da donazioni o lasciti ereditari;
- in riferimento alla categoria *sub c)*, le richieste di informazioni in ordine alle procedure di cambio in euro, acquisto di più titoli al portatore (ad es. libretti di deposito a risparmio, certificati di deposito) di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge e complessivamente consistente, o ancora accreditamento di somme di notevole ammontare che rimangono inutilizzate per un certo lasso di tempo, con successiva richiesta di restituzione;
- con riguardo alla categoria *sub d)*, l'acquisto di un ingente ammontare di strumenti finanziari a elevata liquidità seguito dalla richiesta di prestiti garantiti dagli stessi strumenti finanziari oppure stipula di polizza assicurativa che prevede la corresponsione di premi di importo sproporzionato rispetto alla capacità economica o all'attività svolta dal contraente, ovvero anche richiesta di pagamento da parte del contraente a favore di un terzo in assenza di motivazioni giustificate dai rapporti fra le parti;
- in relazione alla categoria *sub e)*, le operazioni richieste da cliente

notoriamente sottoposto a indagini inerenti fatti di terrorismo, ovvero notoriamente contiguo (ad esempio familiare o convivente) a soggetti sottoposti a tali indagini ovvero con controparti note per le medesime circostanze, o anche transazioni effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad es. tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei trasferimenti di fondi effettuati), risultano manifestamente incongruenti con l'attività dichiarata;

La prima parte del provvedimento contiene, peraltro, delle precisazioni metodologiche da tenere in considerazione nell'utilizzo degli indici di anomalia al fine della corretta valutazione della singola operazione (art. 3):

- l'elencazione non deve ritenersi esaustiva;
- il verificarsi delle fattispecie descritte negli indicatori non costituisce di per sé motivo sufficiente a qualificare un'operazione come sospetta;
- la mancata ricorrenza degli stessi non esclude per certo che vada invece opportunamente effettuata una segnalazione.

Infine, il giudizio sulla natura dell'operazione deve tener complessivamente conto di tutte le informazioni a disposizione oltre che dell'attività concretamente svolta<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Così, l'art. 4 del provvedimento prevede che gli intermediari facciano all'uopo uso degli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 231/2007, pubblicati sul sito internet [www.bancaditalia.it/vigilanza](http://www.bancaditalia.it/vigilanza), ed altresì delle Indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, emanate

Relativamente all'obbligo di segnalazione, si sottolinea che, secondo quanto già disposto dalla previgente regolamentazione, l'importo dell'operazione non deve influire sulla valutazione compiuta dall'intermediario. Né quest'ultimo può esimersi dall'adempimento di tale dovere solo perché l'operazione sospetta è stata rifiutata o altrimenti non conclusa, ma comunque tentata.

Il provvedimento postula l'adozione di procedure interne di valutazione idonee a garantire la tempestività della segnalazione, la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti, in conformità alle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio. È inoltre consentita la possibilità per gli intermediari di avvalersi di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi (importo e frequenza delle operazioni) e qualitativi (tipologia e modalità di utilizzazione dei servizi). La facoltatività dell'adozione delle procedure di selezione automatica di anomalie diviene, invece, obbligatoria quando le operazioni sono effettuate attraverso canali telefonici o telematici, ovvero sui conti di corrispondenza e quelli di passaggio.

#### **RIFLESSI DELLA DELIBERA n. 626/2010 SUI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001**

L'implementazione delle procedure interne funzionali al rispetto della disciplina in commento implica necessariamente il coordinamento delle stesse con quanto

---

dalla Banca d'Italia con provvedimento del 27 maggio 2009, reperibili sul sito medesimo.

contenuto nel modello organizzativo ex artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 nella specifica sezione destinata al fronteggiamento del rischio da commissione dei reati di riciclaggio e ricettazione (art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001<sup>5</sup>).

A questo proposito, si ricorda come il Decreto Antiriciclaggio avesse già demandato all'Organismo interno che vigila sul rispetto del modello organizzativo, compiti specifici. In particolare, l'art. 52, D.Lgs. 231/2007, dispone che l'OdV, nei limiti delle proprie competenze, ha l'obbligo di comunicare al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato le violazioni, delle quali abbia notizia, delle disposizioni in tema di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art. 41 del decreto antiriciclaggio, facendo peraltro conseguire al mancato adempimento di tale obbligo un'autonoma responsabilità penale anche dei componenti l'Organismo di Vigilanza.

Gli indicatori allegati al provvedimento *de quo* potranno, pertanto, risultare un utile strumento, non solo per migliorare la collaborazione attiva degli intermediari nella lotta al riciclaggio, ma anche per facilitare l'organizzazione degli intermediari stessi nel prevenire la responsabilità ex D.Lgs. 231/01

---

<sup>5</sup> Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: "1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

fornendo, altresì, all'Organismo di Vigilanza uno schema per la sua attività di risk assessment sul modello organizzativo.

\* \* \*

Il presente documento è una nota di studio; quanto ivi riportato non può essere utilizzato o interpretato quale parere riferito a una o più transazioni, adottato o comunque preso a riferimento da chiunque, ivi inclusi i consulenti legali, per qualsiasi scopo diverso dalla analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto alla indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter – Italian Corporate Department.

**Avv. Alessandro De Nicola**

Partner

[adenicola@orrick.com](mailto:adenicola@orrick.com)

**Avv. Ivan Rotunno**

Associate

[ivotunno@orrick.com](mailto:ivotunno@orrick.com)

Orrick, Herrington & Sutcliffe

[www.orrick.com](http://www.orrick.com)